

## **REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA AD USO PUBBLICO E PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER INDIVIDUARE GLI OPERATORI INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE STESSE**

### **Premesse**

Il presente Regolamento fa riferimento all'aggiornamento del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad Energia Elettrica, approvato con legge 7 agosto 2012, n. 134, Misure urgenti per la crescita del Paese, Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 - Suppl. Ordinario n. 171, art. 17 septies.

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi di installazione ad uso pubblico, su suolo pubblico o su aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica il cui utilizzo è rivolto ad utenti generici, qualsivoglia sia la natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di localizzazione dell'infrastruttura di ricarica. Non si applica in caso di eventuali infrastrutture di ricarica su suolo pubblico dedicate a particolari categorie di utenti quali, ad esempio, il trasporto pubblico, le auto pubbliche, il car sharing, ecc. Per questi casi si rimanda a specifiche trattazioni che verranno definite in relazione allo sviluppo di progetti speciali dedicati.

Il presente documento riporta inoltre i criteri per la selezione di operatori interessati all'installazione e alla gestione di colonnine elettriche di ricarica degli autoveicoli elettrici o ibridi secondo gli interessi e domande degli stessi operatori in base ad un bando pubblico. Tali colonnine sono infatti un servizio di alta tecnologia e possono essere installate solo da operatori con specifica ed elevata competenza e professionalità nel settore energetico.

### **Definizioni**

Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 agosto 2017, si intende per:

- a) "Infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica" o "colonnina": un'infrastruttura elettrica, inclusi i punti di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente; si specifica che un'infrastruttura di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica include uno o più punti di ricarica;
- b) "Punto di ricarica" (come definito dall'art. 2 co. 1 del D.Lgs n. 257/2016): un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta.

### **Principi di localizzazione**

Per le installazioni di infrastrutture di ricarica, il territorio del Comune di Russi viene ripartito nelle seguenti 3 zone, per ciascuna delle quali viene riportato il presupposto fabbisogno di infrastrutture di ricarica:

**Russi:** n. 6 infrastrutture

**Godo:** n. 3 infrastrutture

**San Pancrazio:** n. 3 infrastrutture

Il dato è riferito alla data di approvazione del Regolamento.

In relazione al reale ed eventuale mutato fabbisogno del territorio, il numero di infrastrutture di ricarica previste per le 3 zone potrà essere aggiornato dalla Giunta Comunale, sulla base delle indicazioni del Responsabile dell'Area competente.

Per il dimensionamento dell'infrastruttura si è preso come riferimento il parametro indicato nel rapporto Mobilità Aria - 2019 (elaborato da CNR-IIA, Kyoto Club e Isfort) pari a 1 colonnina/1.000 abitanti.

L'art. 57 comma 6 del D.L. 16/07/2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" prevede invece "l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti".

Per il Comune di Russi si è ritenuto opportuno prevedere un approccio migliorativo rispetto al D.L. 16/07/2020 scegliendo come riferimento le indicazioni previste nel rapporto di Mobilità Aria - 2019 (1 colonnina/1.000 abitanti anziché 1 punto di ricarica/1.000 abitanti).

Per la sostituzione di infrastrutture di ricarica esistenti con tecnologie più performanti rispetto a quelle installate allo stato attuale, i criteri di localizzazione non sono da rispettare solo se si prevede l'installazione nella medesima area in cui è installata la colonnina di ricarica allo stato attuale. È necessario, in ogni caso, seguire l'iter autorizzativo sotto descritto.

Si precisa che non potranno essere realizzate nuove installazioni, comprese le sostituzioni di infrastrutture esistenti, in area pedonale e nell'area pedonale integrata.

### **Modalità di selezione degli operatori interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine elettriche di ricarica**

La selezione, ovvero l'accettazione delle domande per le installazioni di stazioni con colonnine di ricarica per i veicoli elettrici o ibridi su aree pubbliche (posti auto) dovranno riguardare operatori che rispondono ai seguenti criteri:

1. essere iscritti al registro delle imprese, così come previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
2. essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di gestione di impianti di ricarica per veicoli elettrici;
3. essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
4. non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
5. non avere contenziosi in essere con l'Amministrazione Comunale;
6. essere in possesso dei requisiti generali a contrarre con la pubblica amministrazione (ovvero assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016).

Gli operatori selezionati si dovranno impegnare a:

1. sottoscrivere specifica convenzione con il Comune di Russi per la concessione del suolo pubblico. La convenzione dovrà garantire tempi, modalità di attivazione;
2. corrispondere al Comune di Russi l'importo annuale per l'occupazione di ogni singolo posto auto in base alla tariffa di cui al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e secondo le modalità indicate nella convenzione;
3. realizzare, a propria cura e spese, colonnine con doppia ricarica (una per due posti auto), di cui una utile anche per le motociclette elettriche, da installare sul territorio comunale come da elenco delle postazioni. Le colonnine sono da riservarsi all'uso pubblico per qualsiasi utente;
4. garantire e certificare la corretta installazione delle colonnine e dell'impianto elettrico collegato, come previsto dal decreto ministeriale n. 76/2020;
5. attivare un sistema di pagamento, per utenti che utilizzeranno le colonnine di ricarica, immediato ed universale con carte di credito, debito nazionali ed internazionali, carte bancomat;
6. sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione delle colonnine;
7. sottoscrivere idonea polizza assicurativa, rilasciata da azienda qualificata a livello nazionale, che tenga indenne il Comune di Russi da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico;

8. a seguito dell'approvazione dei progetti, prima dell'inizio dei lavori, l'operatore dovrà stipulare un'apposita polizza fidejussoria, del valore pari a € 1.500 per ogni infrastruttura, a garanzia di eventuali danni e ripristini;
9. garantire adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori in merito alle regole di utilizzo delle colonnine;
10. collaborare per l'avvio e la gestione di campagne promozionali organizzate dal Comune che promuovano la mobilità elettrica o ibrida;
11. avviare l'esercizio entro 60 giorni dalla firma della convenzione con il Comune di Russi.

Il bando per la selezione degli operatori potrà meglio specificare i criteri e gli impegni sopra indicati o apportare modifiche laddove si rendesse necessario per cause tecniche.

Le domande per le installazioni di stazioni con colonnine di ricarica per i veicoli elettrici o ibridi su aree pubbliche saranno valutate secondo i seguenti criteri di indirizzo:

1. compatibilità con le marche automobilistiche presenti sul mercato;
2. tipologia di potenza e velocità di ricarica;
3. utilizzo di energia da fonti rinnovabili;
4. esperienza maturata nella gestione servizi;
5. roaming nei pagamenti ovvero utilizzo delle colonnine non esclusivo;
6. l'avviso può prevedere la sua vigenza fino all'assegnazione di tutte le infrastrutture indicate nello stesso;
7. potrà essere autorizzato, per ogni operatore, non oltre il 25% delle postazioni indicate nel fabbisogno come sopra individuato.
8. all'operatore che è già stato autorizzato per il 25% delle postazioni indicate nel fabbisogno potrà essere concessa l'installazione di ulteriori infrastrutture pari al 50%, approssimato per eccesso al numero intero successivo, delle infrastrutture già assegnate all'operatore stesso ed in esercizio da almeno 3 anni. Questa opzione potrà essere attivabile solo in compatibilità con il fabbisogno complessivo definito dal presente regolamento.

#### **Iter autorizzativo**

La domanda di concessione, completa di tutti gli elaborati, deve essere trasmessa all'Ufficio comunale di competenza, per l'istruttoria tecnica.

Il rilascio della Concessione di Suolo Pubblico per l'installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici è regolamentato in base all'art. 57 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale).

Per quanto concerne l'istruttoria e l'accoglimento della richiesta di occupazione di suolo pubblico si fa riferimento alle disposizioni del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con Delibera di C.C. n. 27 del 29/03/2021 e della normativa vigente.

La concessione d'uso del suolo per l'installazione dell'infrastruttura di ricarica avrà durata di 5 anni, rinnovabili alle condizioni definite nel regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale tempo per tempo vigente, su specifica richiesta dell'operatore e a seguito di approvazione da parte del Comune di Russi.

In caso di mancata richiesta di proroga o diniego da parte del Comune, l'operatore è obbligato a ripristinare, a proprie spese, i luoghi come erano in origine.

Contestualmente alla presentazione della domanda di concessione è richiesta la presentazione dei seguenti documenti ed elaborati tecnici per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici:

1. documento di inquadramento del progetto contenente:

- la descrizione del progetto;
- il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;
- le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;
- la scheda tecnica delle colonnine comprensiva dei dati dimensionali e di dettaglio;
- piano delle manutenzioni previste per ciascun punto di ricarica installato, in cui vengano esplicitati tempistiche, frequenze e interventi atti a garantire l'erogazione di un servizio continuativo e senza interruzioni, oltre lo stretto necessario per le manutenzioni stesse, con l'indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
- le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste;

2. progetto tecnico, per ogni infrastruttura, comprensivo di:

- planimetria di dettaglio dell'intervento in scala 1:200 riportante la localizzazione delle infrastrutture di ricarica, che dimostri la rispondenza ai requisiti di cui al precedente paragrafo "principi di localizzazione";
- documentazione fotografica ante operam e fotoinserimenti a colori illustranti la realizzazione finale ripresa da diverse angolazioni che comprendono la struttura di ricarica e l'area di sosta antistante;
- segnaletica orizzontale e verticale che dovrà essere effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica;
- relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica, che deve contenere almeno le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese, le modalità di accesso e pagamento, le modalità di dissuasione dall'uso improprio delle infrastrutture che l'operatore metterà in pratica, eventuale sviluppo del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita;
- copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, completa degli schemi impiantistici della rete di alimentazione ed evidenza da parte di un distributore di energia elettrica circa l'effettiva capacità di fornire il servizio di ricarica ai veicoli alimentati a energia elettrica in ambito del contesto proposto;

I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico devono assicurare l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica.

Nel caso di subentro, se non viene modificato lo spazio/area dell'occupazione è richiesta autodichiarazione attestante che l'occupazione è identica alla preesistente già autorizzata.

È inoltre fatto obbligo al titolare, pena la revoca della concessione, di:

- osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e le condizioni contenute nell'atto concessorio;
- mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
- mantenere funzionante e sicura l'area di ricarica.

È inoltre motivo di revoca della concessione:

- la violazione delle norme di legge o regolamenti, o delle condizioni, modalità, obblighi previsti dal provvedimento di concessione;
- l'uso improprio della struttura, ivi compresa la sub-concessione, o l'esercizio di attività in contrasto con le norme vigenti;
- il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione.

### **Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica**

In coerenza con quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 e s.m.i., le infrastrutture di ricarica da installarsi su suolo pubblico e su suolo privato ad uso pubblico possono essere di potenza standard, cioè compresa tra i 3,7 kW e i 22 kW, oppure di potenza elevata, cioè oltre i 22 kW.

La struttura di ricarica da installarsi deve rispondere alle indicazioni delle disposizioni legislative vigenti sulla materia e deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- **soprasuolo:** una colonnina di ricarica avente un basamento di ingombro minimo indispensabile per il suo alloggiamento, collegata ad almeno due stalli di sosta ad essa dedicati (ciascuno aventi dimensioni idonee anche per auto adibite al trasporto disabili) finalizzati alla sola sosta per la ricarica del veicolo alimentato ad energia elettrica;
- **sottosuolo:** una infrastruttura di rete che consenta la fornitura dell'energia elettrica ai veicoli che si colleghino alla struttura di ricarica nel rispetto delle profondità di scavo definite dagli uffici competenti ed in funzione della fornitura in corrente alternata (AC) o in corrente continua (DC).

Le infrastrutture di ricarica devono essere posizionate in modo da garantire una distanza congrua dal marciapiede, tale da garantire la sicurezza dei pedoni.

Per i punti di ricarica dotati di connettori, è da privilegiarsi, ove le caratteristiche e le dimensioni della strada lo consentano, l'installazione con stalli di ricarica a pettine.

La pubblicità e/o la "brandizzazione" (escluso logo e denominazione della ditta installatrice e/o fornitrice della colonnina) sulle strutture soggette alle presenti linee di indirizzo è eventualmente consentita solo previa autorizzazione degli uffici competenti.

### **Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica**

L'infrastruttura di ricarica dovrà rispondere anzitutto a requisiti di interoperabilità a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza di servizio, consentendo l'uso dell'infrastruttura a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati.

I principi attraverso i quali si intende garantire l'interoperabilità sono i seguenti:

- in linea con la direttiva 2014/94/EU i gestori si impegnano a favorire l'implementazione della funzione di roaming con gli altri operatori attivi nel territorio dell'Unione Europea nel campo della ricarica di veicoli elettrici;
- i gestori si impegnano inoltre a favorire l'adesione e l'integrazione della propria rete di infrastrutture con sistemi applicativi web/smartphone, per la geo localizzazione delle colonnine e il pagamento digitale della ricarica, attivi e operanti nel territorio dell'Unione Europea;
- **metodi di pagamento:** al fine di rendere accessibile il servizio di ricarica a tutti i potenziali utenti, siano essi fruitori regolari (privati o pubblici), oppure occasionali, in aggiunta ai sistemi di pagamento che ogni gestore intenderà adottare (app, tessera, etc.);
- le strutture di ricarica e gli stalli di sosta posti in prossimità di esse sono accessibili solo a veicoli alimentati a energia elettrica.

In ogni caso, per garantire un turnover adeguato alle strutture di ricarica ed evitare che esse si rivelino inaccessibili a causa di veicoli indebitamente parcheggiati negli stalli destinati alla ricarica, si ritiene necessario

regolare la sosta anche per le auto in ricarica presso le colonnine pubbliche. Negli stalli di sosta posti in corrispondenza delle colonnine, la sosta è regolata secondo i principi tra il fornitore del servizio e il cliente.

Dovrà essere garantita un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della sicurezza degli utenti e del contenimento dei guasti, nonché la necessaria manutenzione straordinaria per il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture di ricarica in caso di guasto, danneggiamento o vandalismo.

In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture dovrà essere data immediata comunicazione alla clientela.

Dovrà essere introdotta l'adozione di un modello di pagamento a consumo, basato sui kWh di energia e sul tempo utilizzati dall'utente nel corso della propria ricarica, finalizzato anche a disincentivare soste per la ricarica prolungate oltre il tempo massimo consentito, in modo da garantire l'opportunità di ricarica a più utenti. Le tariffe applicate devono essere comunicate in maniera chiara e trasparente a tutti gli utenti prima dell'effettuazione della ricarica.

I dati rilevati relativamente al numero di utenti, numero di ricariche, kWh consumati per ogni utente e per ogni infrastruttura di ricarica, tempo di ricarica, stato di funzionamento delle infrastrutture, dovranno essere messi a disposizione annualmente al Comune di Russi, suddivisi su base mensile. Il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovrà essere attivo continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, fatta eccezione per le infrastrutture realizzate su suolo privato ad uso pubblico per le quali dovrà essere garantito il servizio di ricarica per tutto il periodo di apertura della specifica località.

Il reiterato mancato rispetto, anche parziale, di quanto indicato al presente punto - "Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica" - implicherà la decadenza della concessione e l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del concessionario, oltre alla facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni.

Per quanto non disposto dal presente documento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'art. 17 septies della L. 134/2012 e s.m.i.